



Decisione n. 5 dell'11 febbraio 2021

OGGETTO:(OMISSIS) /Comune (OMISSIS) Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 28/01/2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio n. 154, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto espresso con nota prot. n. 627 del 28/01/2021 dall'Ufficio Personale del Comune di (OMISSIS) sulla propria istanza di accesso agli atti del 4 gennaio 2021 finalizzata ad acquisire:

- 1) tutti i verbali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale redatti dalla Commissione;
- 2) deliberazione di Giunta Comunale in merito alla modifica della modalità di svolgimento della seconda prova scritta;
- 3) registrazione integrale della seconda prova scritta effettuata in data 04/12/2020;
- 4) determinazione della graduatoria finale di merito;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la citata nota prot. n. 627 del 28/01/2021 con la quale l'Ufficio Personale del Comune di (OMISSIS) ha:

- parzialmente concesso l'accesso alla documentazione di cui al punto 1) negando l'ostensione del verbale relativo alla prova orale;
- comunicato che non esiste il documento di cui al punto 2);
- negato la Registrazione di cui al punto 3);
- rinviato all'albo pretorio per la consultazione della graduatoria finale di cui al punto 4);

RILEVATO CHE le motivazioni del diniego possono essere così riassunte:



1. non sussiste in capo all'Istante un interesse diretto, concreto ed attuale, come prescritto dalla legge 241/1990, all'acquisizione del verbale relativo alla prova orale in ragione della non ammissione del candidato alla prova medesima;
2. l'acquisizione della registrazione della seconda prova scritta è stata negata *“in virtù del fatto che sono presenti dei dati personali di altri candidati e che non possono essere trattati da nessun'altro se non per il fine di espletare la prova stessa e con essa si è esaurito il trattamento, tantomeno si può prospettare la possibilità che i dati contenuti in dette registrazioni vengano divulgati a persone terze e trattati in modo illecito”*.

ESAMINATE le deduzioni dell'Istante che, in particolare, ha posto in rilievo come l'identificazione di ciascun candidato, attraverso l'esibizione del proprio documento di identità e la lettura degli estremi identificativi dello stesso, sia avvenuta davanti a tutti gli altri candidati presenti nell'aula virtuale senza alcuna riserva in merito ad una potenziale violazione della privacy;

VALUTATO CHE effettivamente, non sussiste in capo all'Istante un interesse diretto, concreto e attuale alla acquisizione del verbale relativo alla prova orale per le ragioni opposte dall'Amministrazione comunale;

CHE, al contrario, tale interesse sussiste con riferimento alla acquisizione della registrazione della seconda prova scritta alla quale l'Istante ha regolarmente partecipato;

CONSIDERATO CHE:

- la giurisprudenza amministrativa è stata concorde nello stabilire la prevalenza, nelle procedure concorsuali, del diritto di accesso rispetto alla tutela della privacy. Infatti *“il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della Commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità”*. *“Rispetto a tali documenti deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”* (tra gli altri TAR Sardegna – Sezione II, Sentenza n. 00554/2014);
- nel caso di specie, il ricorso alla procedura telematica - attivata in attuazione delle norme volte al contenimento dell'epidemia da Covid 19 – ha attenuato la protezione dei dati personali (personali e non sensibili) di ciascun candidato nella fase della identificazione che, come evidenziato dall'Istante, è avvenuta dinanzi agli altri candidati presenti nell'aula virtuale.



- è ragionevole ipotizzare che la registrazione delle operazioni afferenti l'effettuazione della seconda prova scritta in modalità telematica, vada ad integrare il verbale sottoscritto dai Componenti la Commissione, quale attestazione della correttezza di tutti quei passaggi che ordinariamente, nelle prove tradizionali svolte in presenza, la Commissione può certificare, sotto la propria responsabilità, senza necessità di supporti audiovisivi in ragione della contestuale presenza nel medesimo luogo fisico della Commissione stessa e dei candidati. Ne consegue che la registrazione fa parte integrante del verbale relativo alla seconda prova scritta e ne segue, rispetto all'accesso, le medesime sorti.

RITENUTO, in conclusione, che il diritto alla tutela dei dati personali dei candidati, in quanto dati già resi noti con la consapevolezza di tutti i partecipanti, in occasione dello svolgimento della seconda prova scritta effettuata in data 04/12/2020, è recessivo rispetto al diritto del Dott. (OMISSIS) di accedere alla registrazione integrale della stessa prova;

DECIDE

1. L'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Dott. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è accolta limitatamente alla richiesta della registrazione integrale della seconda prova scritta effettuata in data 04/12/2020.
2. La presente decisione è comunicata all'Istante ed al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.